

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1917 del 27/04/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 ĩ DITTA GROPPALLI SRL ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1973 del 27/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette APRILE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

Premesso che:

- con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 261 del 13/02/2012 è stata rinnovata alla ditta GROPPALLI S.r.l. (COD. FISC. 01161850332) - ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/2006, nell'ambito del procedimento avviato dallo Sportello Unico del Comune di Gragnano Tr. conclusosi con Atto Unico del 29/02/2012 n. 1304 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per l'attività di rettifica e verniciatura sito in Comune di Gragnano Tr. (PC), Strada Agazzana, loc. Pilastro-Gragnanino;
- con successiva Determinazione della Provincia di Piacenza n. 1857 del 12/09/2012 è stata aggiornata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, l'autorizzazione alla ditta GROPPALLI S.R.L. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica non sostanziale dello stabilimento per l'attività di di rettifica e verniciatura sito in Comune di Gragnano Tr. (PC), Strada Agazzana, loc. Pilastro-Gragnanino
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 107134 del 8/7/2019 è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense l'istanza della ditta GROPPALLI S.R.L. per l'ottenimento dell'AUA relativa all'attività di produzione stampi da trancia, stampi per materie plastiche, articoli per fumisteria, sistemi di fissaggio per canalizzazioni industriali, accessori per condizionamento svolta in Comune di Comune di Gragnano Trebbiense località Pilastro di Gragnanino s.n.c., comprendente i seguenti titoli:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
- con nota prot. n. 16232 del 23/07/2019 il SAC di Arpae di Piacenza ha richiesto la documentazione integrativa nell'ambito della verifica di correttezza formale;
- con nota prot. n. Arpae n. 161806 del 21/10/2019 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

- con nota prot. n. 182293 del 25/11/2019 il SAC di Arpae evidenziava l'incompletezza di quanto trasmesso ad integrazione dell'istanza;
- con nota prot. Arpae n. 193388 del 17/12/2019 è stata trasmessa dalla ditta ulteriore documentazione integrativa;

Considerato che:

- le modifiche consistono nella realizzazione di:
 - un impianto di verniciatura manuale in aggiunta a quello automatizzato esistente. Il nuovo impianto sarà costituito da un'unica linea produttiva attrezzata con una cabina di verniciatura e dal relativo forno statico di polimerizzazione (emissione E19) condividendo con l'impianto di verniciatura automatizzato esistente il tunnel di lavaggio e il forno di asciugatura necessari per eseguire le operazioni preparatorie dei pezzi destinati alla verniciatura. La cabina di verniciatura sarà equipaggiata con un proprio sistema di aspirazione e filtrazione dell'aria con reimmissione in ambiente di lavoro (in analogia a quella già esistente) in grado di garantire una velocità di cattura in prossimità della zona centrale della cabina stessa non inferiore a 0,5 m/s. Inoltre, è prevista l'installazione di un nuovo generatore di calore, ad uso produttivo, consistente nel bruciatore alimentato a gas naturale (emissione E18) avente potenza termica nominale di 99 kWt che equipaggerà il forno statico di polimerizzazione a servizio del nuovo impianto di verniciatura manuale;
 - un impianto di aspirazione degli effluenti gassosi derivanti da attività di saldatura di oggetti metallici (E20). Tale impianto sarà a presidio delle seguenti postazioni di lavoro: n. 2 saldatrici robotizzate a filo MIG, n. 3 saldatrici a punti (puntatrici) e n. 1 banco di saldatura attrezzato con saldatrice portatile a filo MIG;
 - un impianto di aspirazione degli effluenti gassosi derivanti da trattamenti di elettroerosione di oggetti metallici;
 - una stazione di prova per articoli per fumisteria (E22, E23), considerata dal gestore ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ex art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (lett. jj) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto);
 - una stazione di prova per sistemi camino metallici (E25), considerata dal gestore ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ex art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (lett. jj) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto);
 - una stazione di prova per sistemi camino in plastica (E24), considerata dal gestore ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ex art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (lett. jj) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto);
 - una motopompa diesel a servizio dell'impianto antincendio (E26) avente potenza termica nominale di 115 kWt, ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ex art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (lett. aa) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto);
 - un gruppo elettrogeno diesel di emergenza (E27) il cui funzionamento è previsto esclusivamente in caso di disservizio della rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, al fine di garantire l'alimentazione continua delle diverse utenze elettriche di stabilimento, sarà equipaggiato con un motore endotermico, alimentato a gasolio, avente una potenza termica nominale di 80 kWt; impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ex art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (lett. aa) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto);
 - smantellamento della lavatrice industriale e l'eliminazione del relativo punto di emissione in atmosfera E9 in seguito alla terziarizzazione delle operazioni di lavaggio di particolari metallici;
 - incremento della capacità produttiva dell'impianto di saldatura laser (pari circa al 20 %) da attuarsi mediante l'installazione di n. 3 nuove macchine automatiche che affiancheranno le linee produttive esistenti. Con riferimento alla codifica adottata internamente dall'azienda, le unità di futura installazione saranno identificate come di seguito indicato: 107 macchina automatica per saldatura laser, 114 macchina automatica per saldatura o taglio laser, 117 macchina automatica per saldatura laser. Ciò comporta una riorganizzazione degli impianti, per cui la macchina automatica per saldatura laser n. 20, già presidiata dall'emissione E10, verrà spostata e collegata al

camino di cui all'emissione E11 con incremento della portata autorizzata; la macchina automatica per saldatura laser n. 21, ad oggi presidiata dall'emissione E10, verrà eliminata, ed E10, con aumento di portata, sarà a presidio delle nuove macchine nn. 107, 114 e 117; la macchina automatica per saldatura laser n. 85, già presidiata dall'emissione E12, verrà eliminata e contestualmente sostituita da una nuova unità, di uguale modello, codificata con il n. 116 senza variazione della portata autorizzata per E12;

- gli impianti generanti le emissioni E13, E14 ed E15 costituiscono medi impianti di combustione civili;
- sono presenti solo scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura;

Tenuto conto che :

- con nota prot. n.47460 del 30/03/2020 è stato richiesto al Comune il parere di cui all'art. 269 c.3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico L.447/95 per la "modifica non sostanziale" di che trattasi;
- con nota prot. n. 47463 del 30/03/2020 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla "modifica non sostanziale" di che trattasi;
- il Servizio Territoriale dell'Arpae in riscontro alla richiesta suddetta, con nota prot. n. 48982 del 31.3.2020 ha trasmesso la "Relazione tecnica" esprimendo parere favorevole rispetto alla modifica non sostanziale comunicata dalla ditta indicando i limiti e le prescrizioni del caso;
- che il Comune di Gragnano Trebbiense ha formulato parere favorevole con nota prot. Arpae n. 54055 del 14.4.2020, al rilascio dell'AUA per quanto attiene le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico. In particolare, il Comune ha attestato la compatibilità dell'attività in oggetto con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- con nota prot. Arpae n. 6633 del 16.1.2020 il Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL di Piacenza ha trasmesso parere favorevole all'istanza presentata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) adeguare il sistema di filtrazione alle cabine di verniciatura a polvere (automatiche) esistenti con quella proposta per la cabina di verniciatura a polvere oggetto di domanda (prefiltri + filtri Hepa). Tutte le cabine di verniciatura dovranno essere dotate di manometro differenziale con segnalazione acustica e luminosa d'intasamento;
 - 2) l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
 - 3) le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **GROPPALLI S.R.L.** (COD. FISC 01161850332) l'attività di produzione stampi da trancia, stampi per materie plastiche, articoli per fumisteria, sistemi di fissaggio per canalizzazioni industriali, accessori per condizionamento svolta in Comune di Comune di Gragnano Trebbiense località Pilastro di Gragnano s.n.c.. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – estrattore aria dal tunnel di lavaggio

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	245	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 – estrattore aria dal forno di asciugatura

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	245	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 – estrattore aria dal forno di polimerizzazione

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	245	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	2	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 – camino a convezione naturale per bilanciare il forno di polimerizzazione

Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	245	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Polveri	2	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 – bruciatore tunnel di lavaggio a metano – P=407 kW

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	245	g/a
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 – bruciatore forno di asciugatura a metano – P=349 kW

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	245	g/a
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 – bruciatore forno di polimerizzazione a metano – P=407 kW

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	245	g/a
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 – aspiratore fumi di rettifica e tempra

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	196	g/a
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 – impianto di aspirazione fumi di saldatura e taglio laser macchine 107, 114, 117

Portata massima	4680	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14	h/g
Durata massima annua	294	g/a
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 – impianto di aspirazione fumi di saldatura laser macchine 20, 62, 71, 72 e 91

Portata massima	6900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14	h/g
Durata massima annua	294	g/a
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 – impianto di aspirazione fumi di saldatura laser macchine 79, 80, 90, 116

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14	h/g
Durata massima annua	294	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 – caldaia unical mod. prexal 1040 a metano – P=1140 kW

Portata massima	810	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	294	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E14 – caldaia unical mod. prexal 1040 a metano – P=1140 kW

Portata massima	810	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	294	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15 – caldaia unical mod. prexal 1040 a metano – P=1140 kW

Portata massima	810	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	294	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16 – caldaia unical mod. prtexal 300 a metano – P=329 kW

Portata massima	233	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	294	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 – caldaia unical mod. trioprex n 380 a metano – P=412 kW

Portata massima	310	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	20	h/g
Durata massima annua	144	g/a

Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E18 – bruciatore a metano del forno statico di polimerizzazione - P = 99 kWt

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	245	g/a
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E19 – camino di bilanciamento a convezione naturale del forno statico di polimerizzazione

Portata massima	150	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	245	g/a
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	2	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 – impianto di aspirazione fumi di saldatura

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	294	g/a
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E21 – impianto di aspirazione fumi di elettroerosione

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	49	g/a
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E22 - stazione di prova per articoli di fumisteria – scarsamente rilevante art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006

EMISSIONE N. E23 - stazione di prova per articoli di fumisteria – scarsamente rilevante art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006

EMISSIONE N. E24 - stazione di prova per sistemi camino in plastica – scarsamente rilevante art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006

EMISSIONE N. E25 stazione di prova per sistemi camino metallici – scarsamente rilevante art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006

EMISSIONE E26 - motopompa diesel a servizio dell'impianto antincendio - – scarsamente rilevante art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006

EMISSIONE E27 - gruppo elettrogeno diesel di emergenza - – scarsamente rilevante art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006

EMISSIONI DIFFUSE: CABINE VERNICIATURA MANUALE

- a) gli impianti di aspirazione generanti le emissioni E10, E11, E12, devono essere dotati di ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti quando non sono usate contemporaneamente le macchine presidiate;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E5, E6, E7, E16, E17 ed E18 il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile gas di rete (cd metano);
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo fissati per E13, E14 ed E15 il gestore può non effettuare monitoraggi di tali inquinanti essendo utilizzato, come combustibile gas di rete (cd metano);
- d) i camini di emissione da E1 ad E21, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- e) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati al precedente punto d) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o analizzatore automatico (celle elettrochimiche) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o analizzatore automatico (celle elettrochimiche) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - metodo NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
 - UNI EN 14791 o Analizzatore automatico (celle elettrochimiche) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E19, E20 ed E21 devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- j) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- k) deve essere adottato ogni accorgimento per ridurre la formazione di emissioni diffuse. A tal fine sia la nuova cabina di verniciatura manuale sia quelle automatiche devono essere dotate di prefiltri + filtri Hepa. Tutte le cabine di verniciatura dovranno essere dotate di manometro differenziale con segnalazione acustica e luminosa d'intasamento. **Le cabine esistenti dovranno adeguarsi a tali prescrizioni entro il 31.10.2020;**
- l) tutti i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;

- m) resta fermo quanto disposto dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 per i medi impianti di combustione;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare due mesi;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- q) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio a ciascuna emissione E10, E11, E19, E20 ed E21 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in sede di messa a regime;

3. di fare salvo che:

- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa a far data dalla messa in esercizio degli impianti;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Si rende noto che:

- ✓ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.